



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV- Relazioni Sindacali

Prot. n.

m_dg - GDAP
PU - 0144459 - 28/04/2017



Ai Rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe.

O.S.Á.P.P.

UILPA -P.P.

Si.N.A.P.Pe.

CISL - FNS

USPP

FSA - CNPP

CGIL FP/PP

e, p.c.

All'Ufficio II – Corpo Polizia Penitenziaria

All'Ufficio I Segreteria Generale

Oggetto: - Schema di decreto ministeriale recante “ Misure per la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del Servizio per l’approvvigionamento e la distribuzione dell’armamento e del vestiario per il Corpo di polizia penitenziaria”.
- Schema di decreto ministeriale recante “ Misure organizzative in materia di vigilanza delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini della sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, in attuazione dell’art. 11, comma 2, lettera f) del Decreto del Ministro del 2 marzo 2016”.

Si porta a conoscenza di codeste organizzazioni sindacali che il giorno **9 maggio p.v.** alle ore **9.30** è indetta una riunione per un confronto sugli schemi di decreti in oggetto indicati.

Le SS.LL. sono pertanto convocate per tale data presso la sala riunioni di questo Dipartimento.

Si trasmette quale informazione preventiva la documentazione necessaria alla discussione.

L'Ufficio I - Segreteria Generale che legge per conoscenza avrà cura, cortesemente, di garantire la disponibilità della sala riunioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pietro Buffa

Schema di decreto del Ministro della Giustizia recante misure per la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del Servizio per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'armamento e del vestiario per il Corpo di polizia penitenziaria (S.A.D.A.V.).



Il Ministro della Giustizia

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*”;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “*Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante “*Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 recante il “*Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri dell’amministrazioni dello Stato*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*”;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 12 maggio 2000 di *Istituzione del Servizio per l’Approvvigionamento e la Distribuzione dell’Armamento e del Vestiario (S.A.D.A.V.)*;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;

VISTO in particolare l’articolo 11, comma 2, lettera g), del predetto decreto, che prevede l’adozione di specifico decreto del Ministro, con il quale si provvede a riorganizzare le strutture e le funzioni del Servizio per l’approvvigionamento e la distribuzione dell’armamento e del vestiario del Corpo di polizia penitenziaria;

RITENUTO pertanto necessario adottare misure volte ad attuare la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del predetto Servizio in coerenza con la nuova riorganizzazione degli uffici del Dipartimento dell’organizzazione penitenziaria e al fine di assicurare efficienza, economicità e trasparenza delle attività di custodia e distribuzione del materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento del Corpo di polizia penitenziaria;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;



Il Ministro della Giustizia

DECRETA

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) "Capo del Dipartimento", il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
 - b) "Direzione generale", la Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 - c) "Direttore generale", il direttore generale del personale e delle risorse del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
 - d) "S.A.D.A.V.", il Servizio per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'armamento e del vestiario per il Corpo di polizia penitenziaria;
 - e) "direttore", il direttore del Servizio per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'armamento e del vestiario per il Corpo di polizia penitenziaria;

Art. 2
(Struttura del S.A.D.A.V.)

1. Il S.A.D.A.V. costituisce struttura di servizio tecnico-logistico di livello non dirigenziale.
2. Il S.A.D.A.V. opera nell'ambito della Direzione generale, che ne assicura il coordinamento e il controllo anche mediante gli uffici dirigenziali non generali di cui all'articolo 5 del decreto 2 marzo 2016.

Art. 3
(Funzioni del S.A.D.A.V.)

1. Il S.A.D.A.V. assicura:
 - a) l'efficienza, l'economicità e la trasparenza delle attività di custodia e distribuzione del materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento del Corpo di polizia penitenziaria, avvalendosi di strutture logistiche distaccate sul territorio, individuate con provvedimento del Capo del Dipartimento su proposta del Direttore generale, sentiti i Provvveditori regionali interessati;
 - b) la puntuale rilevazione dei fabbisogni del Corpo di polizia penitenziaria relativamente al materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento, a supporto delle attività di programmazione della direzione generale;
 - c) il tempestivo e puntuale svolgimento delle attività di supporto tecnico e amministrativo delle articolazioni dell'amministrazione penitenziaria



Il Ministro della Giustizia

competenti per gli acquisti di materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento, anche curando la collaborazione con le corrispondenti strutture delle altre forze di polizia a fini di studio preliminare e sperimentazione.

2. Il direttore trasmette con cadenza semestrale al direttore generale una dettagliata relazione sulle attività svolte ed i risultati conseguiti dal servizio.

Art. 4

(Gestione contabile)

1. Al S.A.D.A.V. è assegnato dal Direttore generale un contabile del materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento del Corpo di Polizia penitenziaria.
2. Il Direttore generale può assegnare contabili del materiale per le esigenze delle strutture logistiche distaccate sul territorio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
3. L'acquisizione urgente di materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento del Corpo di polizia penitenziaria è effettuata dal dirigente individuato come responsabile delle acquisizioni di beni e servizi.

Art.5

(Disposizioni finali)

1. Il decreto del Ministro della Giustizia 12 maggio 2000 cessa di avere efficacia dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della giustizia.

Roma

Il Ministro
Andrea Orlando

Schema di Decreto del Ministro della giustizia recante misure organizzative in materia di vigilanza delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini della sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lettera f), del Decreto del Ministro della giustizia del 2 marzo 2016.



Il Ministro della Giustizia

- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante *"Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"*;
- VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante *"modificazioni della disciplina sanzionatoria in materia di lavoro"*;
- VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante *"Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266"*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante *"Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154"*;
- VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante *"Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche"*;
- VISTO il decreto del 18 novembre 2014, n. 201, adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante *"Norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro"*;
- VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2000, istitutivo del Servizio di vigilanza sulla sicurezza per l'amministrazione della giustizia (Vi.s.a.g.);
- VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016, concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

RITENUTO di dovere adottare misure organizzative in materia di vigilanza delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini della sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) «Dipartimento», il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- b) «Capo del Dipartimento», il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- c) «Direttore generale», il Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- d) «provveditore regionale», il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria;
- e) «servizio Vi.s.a.g.», il Servizio di vigilanza sulla sicurezza per l'amministrazione della giustizia;
- f) «nuclei territoriali», le articolazioni del Servizio di vigilanza sulla sicurezza per l'amministrazione della giustizia istituiti presso le sedi dei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria;
- g) «Regolamento», il regolamento del 18 novembre 2014, n. 201, adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante norme per l'applicazione nell'ambito dell'amministrazione della giustizia delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art. 2

(Struttura e competenza territoriale)

1. Il servizio Vi.s.a.g. opera nell'ambito dell'Ufficio III - Attività ispettive e di controllo dell'Ufficio del Capo del Dipartimento. Il Capo del Dipartimento adotta le necessarie direttive e assicura il coordinamento delle funzioni anche mediante delega a personale direttivo avente specifiche esperienze ed attitudini nel settore della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
2. Il Capo del Dipartimento istituisce nuclei territoriali del servizio Vi.s.a.g. presso le sedi dei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria. I provveditori regionali, in conformità alle direttive del Capo del Dipartimento, coordinano i nuclei territoriali, anche mediante delega a personale direttivo avente specifiche esperienze ed attitudini nel settore della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 3

(Personale del servizio Vi.s.a.g. e dei nuclei territoriali)

1. Al servizio Vi.s.a.g., nei limiti delle dotazioni organiche dell'Ufficio III - Attività ispettive e di controllo dell'Ufficio del Capo del Dipartimento, è assegnato un contingente di personale composto da tre appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, di cui una unità proveniente dal ruolo dei commissari, una unità proveniente dal ruolo degli ispettori e una unità proveniente dal ruolo degli agenti e assistenti, con funzioni di segreteria, nonché da tre professionalità tecniche

individuare tra funzionari e assistenti tecnici e un medico competente in regime di convenzione, appartenente ad altre Forze di polizia ad una Forza armata o altra pubblica amministrazione.

2. Ai nuclei territoriali sono assegnate idonee professionalità individuate tra il personale del Corpo di polizia penitenziaria e funzionari e assistenti tecnici, nonché un medico competente in regime di convenzione, appartenente ad altre Forze di polizia ad una Forza armata o altra pubblica amministrazione. Il provveditore regionale competente adotta i provvedimenti di assegnazione e di revoca e li trasmette al Capo del Dipartimento e al Direttore generale.
3. Le funzioni di componenti del servizio Vi.s.a.g. e dei nuclei territoriali sono esercitate in via non esclusiva.
4. La Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento assicura specifici programmi di formazione del personale assegnato al servizio Vi.s.a.g. e ai nuclei territoriali.

Art. 4

(Funzioni di vigilanza)

1. Il Servizio Vi.s.a.g., anche avvalendosi dei nuclei territoriali, assicura la vigilanza sulla corretta osservanza della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il Regolamento.
2. Per lo svolgimento delle funzioni e nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, il personale assegnato al servizio Vi.s.a.g. ha accesso ai luoghi, ai documenti ed alle informazioni rilevanti per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Art. 5

(Attività di programmazione)

1. Nell'ambito della programmazione degli interventi di vigilanza, il servizio Vi.s.a.g., avvalendosi anche dei nuclei territoriali:
 - a) elabora un programma di verifiche periodiche sull'effettiva attuazione degli obblighi prescritti per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
 - b) svolge attività di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati e delle informazioni rilevanti per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 6

(Riesame dei giudizi del medico competente)

1. Con decreto del Capo del Dipartimento è regolata la procedura di riesame dei giudizi del medico competente prevista dall'articolo 41, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in conformità ad apposito protocollo operativo stipulato con l'amministrazione di appartenenza del medico convenzionato.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia

Roma,

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA